

Assicurazione a Vita Intera
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP)

Impresa: Sara Vita Spa
Prodotto: Saracontoextra (tariffa 103)
Contratto: Rivalutabile Ramo Assicurativo: I



Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 13/01/2021
ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. 06.84.751 - sito internet: www.sara.it - e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e PEC: saravita@sara.telecompost.it.

Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del **patrimonio netto** è pari a 123,8 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 76 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 43,5 milioni di euro.

Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet www.sara.it.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 53,4 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 24,0 milioni di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 119,6 milioni di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 2,24.

Al contratto si applica la legge italiana.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Saracontoextra viene utilizzato esclusivamente per le operazioni di reinvestimento di quanto liquidato sui contratti di Sara Vita giunti a scadenza.

Il contratto prevede una prestazione rivalutabile in forma di capitale collegata ai risultati della Gestione Separata **FONDO PIÙ**, gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento.

L'Impresa mette a disposizione - nel sito www.sara.it - il Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ.

La prestazione prevista è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** il cui importo è pari al capitale assicurato rivalutato alla data di ricorrenza immediatamente precedente la data del decesso.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

RISCHI ESCLUSI Non sono previste esclusioni alla garanzia della copertura del rischio.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La prestazione non prevede eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

COSA FARE IN CASO DI EVENTO?

DENUNCIA: distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, referente terzo e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a:

- prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiari, referente terzo, vincolatario)
- valore di riscatto - totale o parziale (Contraente, vincolatario)
- recesso (Contraente, vincolatario).

Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono:

- recarsi dall'Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta
- inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a **Sara Vita Spa** Via Po 20, 00198 Roma.

In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la documentazione necessaria all'Impresa per poter effettuare la liquidazione.

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

PRESCRIZIONE: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).

Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE: l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Il prodotto, in termini generali, non prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possano comportare la perdita del diritto alle prestazioni suddette e la cessazione dell'Assicurazione.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

PREMIO Il premio unico da versare deriva dal reinvestimento, totale o parziale, di quanto liquidato su un contratto della stessa Impresa di cui lo stesso Contraente risulti Beneficiario; in particolare il Contraente può reinvestire l'intero importo liquidato sul contratto scaduto ovvero può reinvestire una percentuale inferiore.

Tale importo non può essere inferiore a Euro 2.500.

Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.

RIMBORSO Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto "Recesso".

SCONTI Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall'Impresa.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

DURATA Per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono in vigore le prestazioni assicurative. Per **SaraContoExtra** la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

SOSPENSIONE Non è prevista la possibilità di risolvere il contratto.



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

- REVOCA** Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.
-
- RECESSO** Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a **Sara Vita Spa** Via Po 20, 00198 Roma.
A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al versamento effettuato al netto della quota parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
-
- RISOLUZIONE** Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto.



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

SÌ

X

NO

VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE In qualsiasi momento dalla data di entrata in vigore del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto pari al capitale assicurato, così come determinato alla data di richiesta, a cui si applicano delle spese fisse di liquidazione.

Per il presente contratto non accade mai che - in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto - il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto fino a quel momento.

Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per il riscatto totale, il Contraente può richiedere anche il riscatto del contratto in misura parziale.

Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.

Non si prevede la facoltà di riattivare il contratto.

È possibile gestire tale operazione anche direttamente nella propria **area riservata**.

Oltre che nell'area riservata, è possibile gestire questa operazione utilizzando la app **SaraConMe**.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni il Contraente può rivolgersi a:

Sara Vita Spa - Gestione Portafoglio Vita Individuali

Via Po 20, 00198 Roma - centralino Sara 800.095.095 (lun - ven dalle 8,30 alle 19)

fax 06/8475765 - indirizzo e-mail: direzionevita.portafoglio@sara.it.



A CHI È RIVOLTO IL PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto ai clienti di Sara Vita con esigenze di reinvestimento del capitale a scadenza relativo ad un precedente contratto.

Il contratto prevede che alla data di decorrenza del contratto l'età minima dell'Assicurato non debba essere inferiore a 18 anni e superiore a 85 anni.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Per un'informazione dettagliata sui costi si deve far riferimento alle indicazioni presenti nel KID.

Ad integrazione delle informazioni presenti nel KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente.

TABELLA DEI COSTI PER RISCATTO

Non sono previsti costi da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione per riscatto - totale o parziale.

A seguito di ogni liquidazione effettuata dall'Impresa si prevede una spesa pari a Euro 10.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa 1,99.



QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Ad ogni data di ricorrenza annua il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata **FONDO PIÙ** viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni effettuate nel corso dell'anno assicurativo.

Il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.

Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire.

È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale nel corso di validità del contratto.

La tabella che segue illustra la modalità di calcolo della misura annua di rivalutazione, attribuita e consolidata al contratto, al variare del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata:

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO	MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE
se maggiore o uguale del 12%	risulta essere il prodotto tra: <ul style="list-style-type: none"> tasso medio di rendimento aliquota di retrocessione del 90%
se minore del 12% ma maggiore o uguale all'1,2%	risulta essere la differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> tasso medio di rendimento rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,2% modalità attualmente utilizzata in base ai recenti tassi di rendimento
se minore dell'1,2%	risulta essere pari allo 0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

RECLAMI ALL'IVASS Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.206,
PEC ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:

MEDIAZIONE Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge n.98/13).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/info/fin-net>.

REGIME FISCALE

TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia.

Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l'Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l'Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l'avvenuto cambio di residenza o di sede

legale entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuto trasferimento.

In caso di mancata comunicazione l'Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni.

È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l'eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione.

Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.

IMPOSTA SUI PREMI

I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sul versamento corrisposto non si prevede alcuna detrazione.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- **se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato** non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza (rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
- **se corrisposte a seguito di riscatto** - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra la prestazione maturata e l'ammontare del versamento corrisposto afferente alla prestazione caso vita (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, su tale differenza.

Il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli.

La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall'Impresa.

L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. L'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario. La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.

L'Impresa ha l'obbligo di trasmetterti - entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurative - l'estratto conto annuale della tua posizione assicurativa.

Per il presente contratto l'Impresa DISPONE di un'area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.
